

PROVINCIA DI BRESCIA**DELIBERAZIONE N° 92 del 24/11/2025**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
STURLA GIANLUIGI	Sindaco	SI	
ROSSI MARA	Assessore	SI	
PAIARDI MIRKO	Assessore	SI	

TOTALI	3	0
---------------	----------	----------

Ai sensi dell'art.97 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, partecipa alla Giunta Comunale Il Segretario Comunale **Dott.ssa Caterina Barni**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per curare la verbalizzazione della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco **Gianluigi Sturla**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AFFISSIONI E CANONE MERCATALE ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Da atto

- che la seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.09.2022;
- che il Segretario generale ha identificato con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che il Sindaco ha potuto regolare l’andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che è stato possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visto il disposto dell’art. 1 della citata Legge 160/2019 comma 816: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

Visto inoltre il comma 837 art. 1 della Legge 160/2019: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Dato atto che, con apposito Regolamento adottato nella seduta del Consiglio Comunale del 31.03.2021 con atto n. 03, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai comuni

dall'applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Preso atto della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Richiamato l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20/11/2024 di approvazione tariffe canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale anno 2025;

Vista la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da **Allegato A**;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di confermare per l'anno 2026 le tariffe deliberate per l'anno 2025;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di proporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo e informazione nei confronti dei contribuenti;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2026 le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, affissioni e del canone mercatale deliberate per l'anno 2025, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, come articolate nell' **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela De Pasquale, Responsabile dell'Area Contabile e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia – sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione favorevole unanime;

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gianluigi Sturla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Barni

(atto sottoscritto digitalmente)